Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 245-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **538**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 769 a 779, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare

Art. 769. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare che conferisce il diploma di specialista in tecnologia avicola e patologia aviare.

Art. 770. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di patologia aviare della facoltà di medicina veterinaria in via F. Delpino, 1 - Napoli.

Art. 771. — La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia negli allevamenti avicoli.

Art. 772. — La durata del corso è di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni, per uniformità con le altre scuole di specializzazione che si svolgono nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Art. 773. — Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno e complessivamente di cento per l'intero corso di studio.

Art. 774. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 775. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 776. — Le materie d'insegnamento vengono così ripartite:

1° *Anno*:

1) tecnologia avicola (biennale) prima parte;

2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili;

3) biochimica e fisiologia;

4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;

5) patologia generale applicata alla patologia aviare;

6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;

7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie da batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria).

2° *Anno*:

1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli);

2) allevamento e riproduzione dei volatili;

3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;

4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli;

5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio applicata alla patologia aviare;

6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria).

Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria.

Art. 777. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 778. — La scuola di specializzazione ha indirizzo teorico-pratico; gli insegnamenti e le attività pratiche saranno svolte sia presso la facoltà che presso il centro sperimentale in avicoltura in località Varcaturo (Napoli) che la cattedra di patologia aviare ha istituito con apposita convenzione con l'amministrazione provinciale di Napoli (atto di convenzione n. 68781 del 22 settembre 1978, registrato all'ufficio del registro di Napoli - ufficio atti privati, al n. 15092/A il 26 settembre 1978).

Le attività pratiche riguarderanno l'esame clinico, anatomo-patologico ed ispettivo dei volatili e relativi esami collaterali di laboratorio di batteriologia, virologia, immunologia e parassitologia.

La frequenza alle attività didattiche e pratiche è obbligatoria; tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovrà aver frequentato almeno i 3/4 delle lezioni teoriche e pratiche effettuate.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando presso gli istituti zooprofilattici, l'Istituto superiore di sanità, i laboratori veterinari militari e le strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 779. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 780. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 781. — Per la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola è costituito dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che insegni anche nella scuola stessa.

Art. 2.

Gli articoli da 1055 a 1063, relativi alla scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione
in ispezione degli alimenti di origine animale

Art. 1055. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, che conferisce il diploma di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 1056. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Art. 1057. — La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

Art. 1058. — La durata del corso di studi è triennale e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 1059. — Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 1060. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 1061. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio dei predetti titoli viene effettuata secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 1062. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia;

2) fisiopatologia;

3) approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale;

4) anatomia patologica;

5) elemento di diritto pubblico e di diritto veterinario.

2° *Anno*:

1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;

2) malattie infettive ed infestive;

3) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte;

4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;

5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari.

3° *Anno*:

1) ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina;

2) vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale;

3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca;

4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova.

Tutti i predetti corsi afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

Art. 1063. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 1064. — La scuola si articola in lezioni, conferenze ed esercitazioni aventi carattere teorico-pratico. Queste ultime comprendono: esami anatomo-patologici su carcasse e organi di varie specie di animali da macello con formulazione del giudizio ispettivo; esami ispettivi di insaccati, prodotti salati, scatolati, ecc.; tecniche di prelievo di campioni dei prodotti di origine animale per analisi di laboratorio; tecniche di prelievo ed invio di muscoli ed organi per l'esame batteriologico delle carni; lettura ed interpretazione del risultato; esame trichinoscopico delle carni: varie tecniche; chimica bromatologica.

Gli specializzandi sono tenuti a frequentare le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni nei giorni e nelle sedi stabilite in cui avranno luogo.

Per essere ammessi all'esame teorico-pratico annuale lo specializzando deve aver frequentato almeno i 3/4 del numero totale di ore dei corsi, dimostrazioni ed esercitazioni nel relativo anno di corso.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. L'idoneità di tale documentata frequenza è valutata dal consiglio della scuola compatibilmente con le finalità didattico-scientifiche della scuola stessa.

Art. 1065. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 1066. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi di laboratorio sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli.

Art. 1067. — Per la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola è costituito dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 1068. — In via transitoria, per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento, al momento dell'entrata in vigore del presente statuto è ammesso il passaggio al nuovo ordinamento. Il conseguimento del diploma è condizionato dal superamento di tutti gli esami, compresi quelli relativi agli insegnamenti non previsti nel precedente ordinamento.

Art. 3.

Gli articoli da 1064 a 1071, relativi alla scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici, che muta denominazione in scuola di specializzazione in alimentazione animale, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in alimentazione animale

Art. 1064. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in alimentazione animale, che conferisce il diploma di specialista in alimentazione animale.

Art. 1065. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di zootecnica della facoltà di medicina veterinaria, via F. Delpino, 1 - Napoli.

Art. 1066. — La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione nel settore della nutrizione e dell'alimentazione animale.

Art. 1067. — La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 1068. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 1069. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale, in scienze agrarie ed in scienze delle preparazioni alimentari.

Per l'ammissione alla scuola è necessario il superamento dell'esame di Stato, qualora richiesto.

Art. 1070. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 1071. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia veterinaria comparata dell'apparato digerente;

2) fisiologia della nutrizione;

3) biochimica della nutrizione;

4) coltivazione e conservazione dei foraggi;

5) analisi chimico-bromatologica e valutazione degli alimenti;

6) caratteristiche nutrizionali degli alimenti e loro utilizzazione produttiva;

7) aspetti economici e gestionali dell'alimentazione.

2° *Anno*:

1) esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei poligastrici;

2) esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei monogastrici e degli animali acquatici di interesse alimentare;

3) tecnica e industria mangimistica. Prodotti complementari;

4) alimentazione, produzione zootecnica e miglioramento animale;

5) fisiopatologia della nutrizione;

6) tossicologia alimentare;

7) legislazione sulla produzione, impiego e commercializzazione degli alimenti ad uso zootecnico.

Gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria, ad eccezione degli insegnamenti coltivazione e conservazione dei foraggi ed aspetti economici e gestionali dell'alimentazione che afferiscono alla facoltà di agraria.

Art. 1072. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico e pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esami, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 1073. — La scuola si articola in lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni tecnico-pratiche, riguardanti: tecniche di prelievo dei campioni ed invio ai laboratori di analisi, esame chimico-bromatologico degli alimenti, stima del valore nutritivo, calcolo di razioni e formulazioni di diete per animali in produzione zootecnica, sopralluoghi presso aziende zootecniche e mangimifici.

La frequenza è obbligatoria; tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovrà aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni teoriche e pratiche effettuate.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di valida documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in idonee strutture di servizio attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 1074. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 1075. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 1076. — La scuola di specializzazione è costituita da un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 agosto 1985.

Caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Cuneo Levaldigi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che approva modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alla direzione di atterraggio, sull'aeroporto di Levaldigi;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Considerato che occorre abrogare il decreto ministeriale 16 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1965, riguardante la caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Cuneo Levaldigi e che, contestualmente, occorre emanare il presente decreto riportante altre caratteristiche;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Cuneo Levaldigi come segue:

direzione di atterraggio 32° - 212° (orientamento vero);

lunghezza di atterraggio mt 1.500;

livello medio dell'aeroporto mt 378 pari alla media delle quote delle soglie della pista di volo;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata a 32° mt 388;

testata a 212° mt 367.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale né al volo notturno.

Il decreto ministeriale 16 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1965, riguardante le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Cuneo Levaldigi, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(5837)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 1985.

Termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del 5 febbraio 1979 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 798/85;

Visto il regolamento CEE n. 2102/84 del 13 luglio 1984 della commissione, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 2391/85 del 19 agosto 1985 ed, in particolare, i suoi articoli 1, 2, 3, 5, 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1984, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adottare le misure necessarie per consentire ai produttori di vino ottenuto da prodotti acquistati di disporre tempestivamente delle informazioni da indicare nella dichiarazione di produzione ed in particolare di quella relativa alla resa per ettaro;

Considerato che, per convertire i quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, da indicare nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione, occor-

re fissare i coefficienti da applicare, modulandoli secondo le varie regioni di produzione;

Tenuto conto che l'art. 5 del citato regolamento CEE n. 2102/84 prevede che i singoli Stati membri possano stabilire una data cui fare riferimento per la determinazione dei quantitativi dei prodotti detenuti da indicare nella dichiarazione di produzione;

Ritenuta l'opportunità di fissare un'unica data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione di vino prescritte dal regolamento CEE n. 2102/84 del 13 luglio 1984 e successive modificazioni, debbono essere presentate entro la data del 15 dicembre di ciascun anno compilate su stampati conformi al modello allegato al presente decreto.

La dichiarazione di produzione, di cui al primo comma dell'art. 2 del citato regolamento n. 2102/84, deve riguardare il vino prodotto dall'inizio della campagna all'8 dicembre di ciascun anno, nonché i prodotti diversi dal vino detenuti alla stessa data dell'8 dicembre.

Le dichiarazioni di raccolta e di produzione devono essere presentate al comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Nel caso in cui sussista a carico del viticoltore-produttore delle uve il solo obbligo alla presentazione della dichiarazione di raccolta, questa deve essere presentata presso il comune nel cui territorio ricadono i vigneti che hanno prodotto le uve, oggetto di dichiarazione. Se tali vigneti sono ubicati in due o più comuni, il comune, presso il quale deve essere presentata la dichiarazione di raccolta, sarà quello nel cui territorio la quantità di uva raccolta è prevalente.

Le dichiarazioni, di cui ai commi precedenti, debbono essere redatte in cinque copie. Il comune che le riceve tratterà una copia per sé, restituirà la quinta copia all'interessato con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere, entro e non oltre il 24 dicembre, le altre tre copie: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione I; all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio; all'ufficio provinciale dell'agricoltura anch'esso competente per territorio.

Art. 2.

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che acquistano prodotti destinati alla elaborazione del vino, che essi stessi cedono ai produttori di vino prima della data dell'8 dicembre di ogni anno, debbono farsi rilasciare dai venditori dei prodotti in questione una attestazione contenente i dati necessari per la compilazione della dichiarazione di produzione ed in particolare quello relativo alla resa per ettaro, espressa in ettolitri di vino, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Dette persone, all'atto della cessione dei prodotti stessi possono indicare nella casella 23 del documento di accompagnamento VA1 la relativa resa per ettaro espressa in ettolitri di vino.

Qualora il prodotto provenga da partite di uva di diverse produzioni unitarie, la resa per ettaro da indicare è determinata dalla media aritmetica ponderata delle anzidette produzioni.

Art. 3.

I produttori che hanno ceduto a terzi prodotti diversi dal vino (uve, mosti, mosti parzialmente fermentati e vino nuovo ancora in fermentazione) devono far pervenire ai destinatari di tali prodotti, per iscritto, il dato relativo alla resa per ettaro, espresso in ettolitri di vino, indicato nella propria dichiarazione di raccolta dei prodotti ceduti, almeno sette giorni prima del termine ultimo stabilito dal precedente articolo 1 per la presentazione della dichiarazione di produzione.

Art. 4.

Il coefficiente da utilizzare per la conversione in ettolitri di vino delle uve, dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, da indicare nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione, è pari alla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione.

Art. 5.

I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello riportato nel retro della quinta copia della dichiarazione di produzione, in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

In tal caso, il retro della copia del modello di dichiarazione di produzione in possesso del produttore dovrà riportare, nell'apposito spazio, la data ed il timbro del comune che ha ricevuto la dichiarazione stessa.

Art. 6.

Ai sensi del regolamento CEE n. 337/79 e successive modifiche ed integrazioni sono considerate varietà di uve a duplice attitudine, da tavola e per la vinificazione: il « Moscato di Terracina » coltivato nella provincia di Latina, la « Regina » e « Regina dei Vigneti » coltivate nella provincia di Chieti.

Art. 7.

La mancata presentazione entro il termine prescritto, delle dichiarazioni, di cui all'art. 1, o la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8.

E' abrogato il decreto ministeriale 20 settembre 1984 e successive modificazioni, recante termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE E DI PRODUZIONE VITIVINICOLA RELATIVA ALLA CAMPAGNA 19.../19...

SEZIONE a) - Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale	
Sede sociale o domicilio Via	Numero civico	Comune	PR CAP

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE **Quadro A**

EFFETTUATA DA: Viticoltore non vinificatore ☐ Viticoltore vinificatore ☐

SEZIONE b) - Informazioni relative alla superficie viticola nella provincia di ....

	Riferimenti catastali			Superficie totale			Riferimenti catastali			Superficie totale	
	Cod. ISTAT PR Comune	Foglio	Particella	Ettari	Are		Cod. ISTAT PR Comune	Foglio	Particella	Ettari	Are
1						4					
2						5					
3						6					

SEZIONE c) - Informazioni relative alla raccolta delle uve

Categoria dei vigneti per	Superficie di origine in produzione		Quantita' di uva raccolta (in hl. di vino)		Resa	Quantita' di uva destinata dal dichiarante a (in hl. di vino)				
						(1) Vinificazione		(2) Cessione o conferimento		(3) Altre utilizzazioni
	Ettari	Are	Rossi	Bianchi	hl/ha	Rossi	Bianchi	Rossi	Bianchi	
Vini da tavola non ad indicaz. geografica										
Vini da tavola ad indicazione geografica										
Vini doc e docg										
Uve da mensa destinate alla vinificazione										
TOTALE										

SEZIONE d) - Informazioni relative ai prodotti ceduti

Ragione sociale o Cognome e Nome del destinatario		Partita IVA o codice fiscale	
Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

	Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Uve (in hl. di vino)		Mosti (in hl. di vino)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)										

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

Firma del dichiarante

SEZIONE d) - Informazioni relative ai prodotti ceduti (seguito)

Ragione sociale o Cognome e Nome del destinatario	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino)		Mosti (in hl. di vino)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

SEZIONE d) - Informazioni relative ai prodotti ceduti (seguito)

Ragione sociale o Cognome e Nome del destinatario	Partita IVA o codice fiscale

Intermediario non vinificatore ☐	Vinificatore singolo ☐	Organismo associativo vinificatore ☐	Utilizzatore diverso dal vinificatore ☐

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti			Uve (in hl. di vino)		Mosti (in hl. di vino)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino)		TOTALE		Resa hl/ha
			Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1	Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
2	Per vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi									
		Bianchi									
3	Per vino doc e docg	Rossi									
		Bianchi									
4	Per vino da uve da mensa	Rossi									
		Bianchi									
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)											

Mosti concentrati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto):	Ettolitri	Litri

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

Quadro B)

SEZIONE e)- Informazioni relative alle localita' in cui sono detenuti i prodotti oggetto della presente dichiarazione

	Via e numero civico	Comune	PR	CAP		Via e numero civico	Comune	PR	CAP
1					4				
2					5				
3					6				

SEZIONE f)- Informazioni relative al dichiarante

SINGOLO
- Produttore di vino ottenuto da uve proprie ☐
- Produttore di vino ottenuto da uve proprie e uve e/o mosti acquistati ☐
- Produttore di vino ottenuto da uve e/o mosti acquistati ☐

ORGANISMO ASSOCIATIVO
- Cantina sociale ☐
- Altra associazione cooperativa ☐

Numero soci iscritti
Capacita' vasi vinari in hl.
Capacita' lavorativa annua in ql./uva
Uva lavorata in ql.

SEZIONE g)- Informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data dell'8 dicembre

Provenienti da vigneti per		Vino ottenuto da (in hl.)						Prodotti diversi dal vino detenuti (in hl. di vino)												Superficie di origine		Resa hl/ha
		Uve		Mosti		Vini nuovi ancora in fermentazione		Uve		Mosti		Mosti parz. fermentati		Vini nuovi ancora in fermentazione		Vini atti		TOTALE				
		Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettari	Are	
1 Vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi																					
	Bianchi																					
2 Vino da tavola ad indicazione geografica	Rossi																					
	Bianchi																					
TOTALE (1 + 2)																						
3 Vino doc e docg	Rossi																					
	Bianchi																					
4 Vino da uve da mensa	Rossi																					
	Bianchi																					
TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)																						

	Ettolitri	Litri
Mosti concentrati (in hl. di mosto)		
Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)		

Firma del dichiarante . . . .

AVVERTENZE

SOGGETTI OBBLIGATI

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve presentano ogni anno all'autorità competente la dichiarazione di raccolta delle uve (quadro A).

Sono esonerati dalla dichiarazione di raccolta i produttori:
— la cui produzione totale di uve è destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata in succo di uva;
— le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino per loro conto la totalità del loro raccolto di uve.

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della campagna in corso:
— hanno prodotto vino, e/o
— detengono, alla data dell'8 dicembre 1985 prodotti diversi dal vino presentano ogni anno alle autorità competenti la dichiarazione di produzione.

Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di dette persone nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl., che non è stato né sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione riguarda, da un lato (QUADRO A) il quantitativo delle uve raccolte nella campagna in corso, ivi comprese quelle eventualmente destinate ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione; dall'altro (QUADRO B) il vino prodotto dall'inizio della campagna e fino all'8 dicembre di ciascun anno nonché i prodotti diversi dal vino detenuti alla stessa data dell'8 dicembre.

MODALITA DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va compilata in 5 copie e presentata entro il 15 dicembre al Comune competente. Questi tratterà una copia per sé ne restituirà una all'interessato, con il proprio visto di ricevuta e provvederà a trasmettere le altre 3 copie:
— all'Ufficio Provinciale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio;
— al Servizio Repressioni Frodi competente per territorio;
— al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica - Div. I[a] - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

I soggetti interessati alla compilazione del solo quadro A (raccolta di uve) dovranno consegnare la dichiarazione al Comune nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa; se tali vigneti sono ubicati in due o più comuni di una stessa provincia, l'interessato deve presentare la dichiarazione nel Comune nel cui territorio la quantità di uva raccolta è prevalente; se invece i vigneti sono ubicati in comuni di province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione in ciascuna provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, al Comune competente, secondo i criteri suesposti.

I soggetti interessati alla compilazione del solo quadro B (produzione vitivinicola) dovranno consegnare la dichiarazione al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.

Se detti impianti sono ubicati in due o più Comuni di una stessa Provincia, l'interessato deve presentare la dichiarazione al Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto a maggior produzione. Se gli impianti sono ubicati in comuni di province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione in ciascuna provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, al Comune competente, secondo i criteri suindicati.

I soggetti interessati alla compilazione sia del quadro A (raccolta uve) che del quadro B (produzione vitivinicola) dovranno consegnare la dichiarazione al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato al punto precedente.

Le dichiarazioni di raccolta delle uve e/o di produzione del vino possono essere presentate anche prima dell'8 dicembre.

Qualora dopo la presentazione di esse, e, comunque, prima della data dell'8 dicembre si siano verificati eventi di significativa rilevanza rispetto al contenuto delle stesse, il dichiarante è tenuto in tal caso, a presentare una successiva dichiarazione integrativa - **non sostituitva della precedente** (ad es.: per quanto riguarda il vino, deve indicare, soltanto i quantitativi prodotti dopo la prima dichiarazione) sempreché la presentazione avvenga entro la data del 15 dicembre.

In tale ipotesi, il dichiarante dovrà indicare sul modello che trattasi di **"dichiarazione integrativa"**.

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT		Descrizione	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR	COM			

L'incaricato alla ricezione

GIACENZE AL 31 AGOSTO 198..

Vino - hl. ....

Mosto - hl. ....

PRODUZIONE ANNO 198...

Uva prodotta - qli ....

Vino ottenuto - hl. ....

Modello V A ....

N di serie ....

Dal N ... Al N. ....

... li' ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... li' ....

(Timbro)

Firma

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO (Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art del D M 22/5/1975)

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accomp. o Documenti giustific.		Uve (q.li)		Sottoprodotti (q.li) (Vinacce Feccia ecc.)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominaz. di origine controllata (hl.)		Vino da uve da mensa (hl.)	
		Modello	N. di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															

....
Firma del dichiarante

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT		Descrizione	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR	COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

MODULO "FORNITORI E SOCI CONFERENTI" DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA (Quadro B)

Ragione sociale o Cognome e Nome del dichiarante	Partita IVA o codice fiscale

Informazioni relative ai fornitori e ai soci conferenti

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Sede sociale o domicilio Via	Numero civico	Comune	PR	CAP

Fornitore ☐	Socio conferente in parte ☐	Socio conferente in toto ☐

Provenienza dei prodotti acquistati o conferiti	Comune	PR

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Sup. di origine		Uve (in hl. di vino)		Mosti (in hl. di vino)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino)		TOTALE		Resa hl/ha
		Ettari	Are	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1) Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
2) Per vino ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
3) Per vino doc e docg	Rossi											
	Bianchi											
4) Per vino da uve da mensa	Rossi											
	Bianchi											
TOTALE												

Mosti concentrati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o codice fiscale

Sede sociale o domicilio Via	Numero civico	Comune	PR	CAP

Fornitore ☐	Socio conferente in parte ☐	Socio conferente in toto ☐

Provenienza dei prodotti acquistati o conferiti	Comune	PR

Categoria dei prodotti provenienti da vigneti		Sup. di origine		Uve (in hl. di vino)		Mosti (in hl. di vino)		Vini nuovi ancora in fermentazione (in hl. di vino)		TOTALE		Resa hl/ha
		Ettari	Are	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	Ettolitri	Litri	
1) Per vino da tavola non ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
2) Per vino ad indicazione geografica	Rossi											
	Bianchi											
3) Per vino doc e docg	Rossi											
	Bianchi											
4) Per vino da uve da mensa	Rossi											
	Bianchi											
TOTALE												

Mosti concentrati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri	Mosti concentrati rettificati (in hl. di mosto)	Ettolitri	Litri

Firma del dichiarante

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA DELLE UVE E DI PRODUZIONE DEL VINO.

Sez. a) *informazioni relative al dichiarante.*

In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale o le generalità del dichiarante, la sede sociale o il domicilio.

Negli spazi riservati alla indicazione della partita IVA/codice fiscale, devono essere obbligatoriamente riportati i relativi estremi della partita IVA oppure, per i soggetti che non sono titolari di partita IVA, del codice fiscale.

Quadro A

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

Sez. b) *informazioni relative alla superficie viticola.*

In questa sezione devono essere indicati i riferimenti catastali per ciascun appezzamento di terreno vitato (vigneto) realmente in produzione. Nel caso che un vigneto sia costituito da più particelle catastali, è sufficiente indicare, nella colonna «riferimenti catastali» i dati relativi alla particella in produzione con maggiore estensione. Le superfici da riportare nell'apposita colonna sono quelle totali di ciascun appezzamento di terreno vitato (vigneto). Il comune dove è ubicato il vigneto deve essere indicato con il numero di codice ISTAT.

Sez. c) *informazioni relative alla raccolta delle uve.*

In questa sezione vanno indicate, per ciascuna categoria di vigneto, le quantità di uve raccolte (espresse in hl di vino), la superficie di origine nonché la relativa resa.

Il coefficiente da utilizzare per la conversione dei quintali di uva in ettolitri di vino è quello ottenuto dalla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione.

Per quanto riguarda la indicazione della superficie, nel caso di coltura secondaria, dovrà essere indicata soltanto quella effettivamente vitata.

La resa si ottiene dividendo la quantità totale di uva raccolta (espressa in hl di vino) per la relativa superficie di origine.

Si fa presente che, per quanto riguarda le uve classificate a duplice attitudine (Regina e Regina dei Vigneti raccolte in provincia di Chieti e Moscato di Terracina raccolta in provincia di Latina), i quantitativi di uva ammessi alla produzione di vino da tavola (100 q.li/Ha per Chieti e 40 q.li/Ha per Latina) dovranno essere indicati nello spazio riservato ai vini da tavola mentre l'eventuale vino ottenuto dalle uve vinificate oltre i predetti limiti va indicato nello spazio riservato alle uve da mensa destinate alla vinificazione.

La resa del vino da tavola ottenuto da uve a duplice attitudine e quella del vino eventualmente dichiarato come proveniente da uve da mensa dovranno essere uguali.

Nel caso in cui l'uva raccolta nei vigneti a duplice attitudine, oltre ad essere vinificata nei modi sopra ipotizzati, sia stata, anche in parte, destinata ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione, la resa relativa dovrà scaturire dal rapporto uva raccolta complessivamente/superficie. In questo specifico caso, l'uva da prendere in considerazione sarà quella che ha dato luogo al vino da tavola più quella che ha dato luogo al vino ottenuto da uve da mensa più quella destinata ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione.

Per le uve classificate unicamente come uve da mensa, che vengono in tutto o in parte vinificate, la relativa resa sarà determinata, anche in questo caso, dal rapporto tra quantità di uva complessivamente raccolta e superficie di origine.

Nella stessa sezione *c)* (lato destro) dovranno essere indicate le quantità di uve (espresse in hl di vino) vinificate in proprio e/o conferite ad un organismo associativo o cedute a terzi per vinificazione oppure per utilizzazioni diverse dalla vinificazione (ad es. per uso allo stato fresco, per succhi di uva, per mosto concentrato o mosto concentrato rettificato, ecc.).

Sez. d) *informazioni relative ai prodotti ceduti.*

Per intermediario non vinificatore si intende colui il quale acquista uve e/o mosti per poi cederli o direttamente come tali o sotto forma di altri prodotti a monte del vino (mosti parzialmente fermentati o vini nuovi ancora in fermentazione, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati) ad altri.

Questa sezione deve essere compilata per ogni destinatario delle uve e/o dei mosti e/o dei vini nuovi ancora in fermentazione.

Nel caso che i destinatari in causa siano in numero superiore al numero delle sezioni *d)* riportate nel modello, dovranno essere utilizzate le sezioni *d)* di altri modelli da allegare alla dichiarazione.

In tal caso, il dichiarante avrà cura di trascrivere su ogni foglio aggiuntivo le generalità riportate nella precedente sezione *a)*.

Si richiama l'attenzione del compilatore sulla opportunità di verificare che la sommatoria dei dati riportati nelle colonne 2 e 3, situate nell'estrema destra della sezione *c)*, corrisponda esattamente alla sommatoria dei dati forniti nelle diverse sezioni *d)*.

Quadro B

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA

Tale quadro *B* è destinato a raccogliere i dati relativi al vino ottenuto dall'inizio della campagna e fino all'8 dicembre e quelli relativi ai prodotti a monte del vino (uve destinate alla vinificazione, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti nonché mosti concentrati e mosti concentrati rettificati) detenuti alla stessa data dell'8 dicembre.

Il quadro *B* è composto dalle sezioni *e)*, *f)*, *g)*.

Sez. e) *informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti oggetti della dichiarazione.*

Qualora le località ove sono detenuti i prodotti siano superiori a sei, dovrà essere compilato un elenco aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

In tal caso il dichiarante avrà cura di trascrivere su ogni foglio aggiuntivo le generalità riportate nella precedente sezione *a)*.

Sez. f) *informazioni relative al dichiarante.*

In questa sezione deve essere semplicemente riportata una × sulla casella che identifica la categoria del dichiarante. Gli Org. Ass.vi riporteranno, inoltre, le altre informazioni richieste.

Sez. g) *informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data dell'8 dicembre.*

Questa sezione è ritenuta la più importante poiché in essa sono sintetizzate tutte le notizie da utilizzare ai fini della gestione del settore. Deve essere, quindi, posta particolare attenzione affinché ogni dato richiesto sia collocato nello spazio appropriato.

Particolare attenzione deve essere posta, altresì, per quanto riguarda l'indicazione della superficie di origine dalla quale, poi, con le modalità avanti precisate (rapporto produzione-superficie), dovrà scaturire la resa per ettaro.

La superficie di origine deve essere sempre indicata e qualora non sia direttamente nota dovrà essere ricavata mediante il rapporto produzione/resa, come dall'esempio riportato nella circolare ministeriale.

Si ribadisce che l'indicazione della resa/ettaro è obbligatoria e deve essere indicata per ognuna delle categorie di prodotto, vale a dire: una per il vino da tavola, una per i vini DOC e DOCG e una per i vini da uve da mensa.

Qualora tra i vini da tavola vi siano anche vini da tavola con indicazione geografica, la resa dovrà essere unica.

I quantitativi dei prodotti a monte del vino da dichiarare sono quelli detenuti alla mezzanotte dell'8 dicembre e vanno espressi in ettolitri di vino.

I mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati, invece, vanno espressi in ettolitri, rispettivamente, di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati. Si sottolinea che, a partire dalla campagna 1985-86, il volume di vino da dichiarare deve essere quello allo stato feccioso. Qualora l'uso di metodologie di vinificazione avanzate consentano di ottenere subito il vino sfecciato, il volume da dichiarare sarà quello del vino sfecciato realmente ottenuto aumentato del volume delle fecce cui lo stesso ha dato origine.

I volumi di vino ottenuti da uve che non raggiungono la gradazione minima naturale prevista per dare vino da tavola come pure i vini che non hanno le prescritte caratteristiche analitiche, debbono essere indicati — in assenza di apposito spazio — in calce al modello.

Nella quarta facciata della quinta copia del modello è riportato il registro di carico e scarico. Esso può essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione, a condizione che non procedano al taglio di vini, alla elaborazione di vini spumanti, frizzanti, liquorosi, aromatizzati nonché alla produzione di mosti.

«Modulo fornitori e soci conferenti» da allegare alla dichiarazione di produzione (Quadro B).

Questo modulo è inserito nel modello delle dichiarazioni di raccolta e di produzione e costituisce un allegato del quadro *B* (dichiarazione di produzione).

Esso deve essere compilato dal dichiarante relativamente ad ogni fornitura di prodotto che ha dato origine ai prodotti oggetto della dichiarazione di produzione (quadro *B*) utilizzando, se necessario, altri «moduli fornitori».

(5836)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 agosto 1985.

Variazioni alla voce n. 20 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alle deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla voce n. 20 della tabella I, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975;

Decreta:

La voce n. 20 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificata come segue:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
20	Industria per la produzione e le lavorazioni di fibre naturali e/o chimiche, filati e tessuti.	Per il personale addetto alle produzioni ed alle lavorazioni che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, richiedono uno svolgimento continuativo, tenuto conto della funzionalità tecnico-operativa degli impianti ovvero della alterabilità della materia trattata e/o dei prodotti.

Sono conseguentemente soppresse le voci n. 21 e n. 22 della tabella I annessa al cennato decreto ministeriale del 22 giugno 1935.

Roma, addì 13 agosto 1985

Il Ministro: De Michelis

NOTE

Note al preambolo:

— Il decreto ministeriale 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il decreto ministeriale 1° agosto 1975, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1975.

Nota al dispositivo:

La voce n. 20 della tabella I prevedeva, prima della modifica apportata dal decreto qui pubblicato, sotto la voce «natura dell'attività», la seguente: «Industria delle fibre artificiali e/o miste».

Le voci numeri 21 e 22, ora soppresse, prevedevano, rispettivamente, le seguenti attività: «pettinatura cascami di seta e macerazione del lino e della canapa»; «tintoria e candeggio di filati e tessuti e stamperia di tessuti».

Avvertenza. — In questa stessa *Gazzetta* è pubblicata la circolare relativa alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione.

(5786)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1985.

Ampliamento della competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano con sede in Ancona;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano è estesa alle regioni Abruzzo e Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: Goria

(5963)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 1195 del 16 luglio 1985, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare dalla fondazione Maria Piaggio Casarza la donazione di un'apparecchiatura scientifica, mod. Neuropakh, costituita da una unità di registrazione e Microprocessore mod. Meb 5100, del valore di L. 29.488.200, da destinare per la ricerca nel campo delle malattie tumorali.

(5875)

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2162 del 3 agosto 1985, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal sig. Ennio Presutti, nella sua qualità di Direttore generale della società IBM Italia S.p.a., in Roma, la donazione della somma di L. 6.000.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica I della predetta Università, per le attività di ricerca in corso nell'area delle tecniche di mappaggio del flusso e del metabolismo miocardico.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2163 del 3 agosto 1985, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal prof. Paolo Corsini la donazione di n. 3 terminali VT 103 Digital del valore di L. 2.500.000 cadauno e n. 3 stampanti LA/180 Digital del valore di L. 2.500.000 cadauna, da destinare all'istituto di elettronica e telecomunicazioni dell'Università predetta, per scopi scientifici.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2164 del 3 agosto 1985, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dall'ing. Enzo Regini, nella sua qualità di presidente della Cassa di risparmio di S. Miniato, la donazione della somma di L. 8.000.000, da destinare all'istituto di clinica chirurgica della predetta Università per l'acquisto di un computer.

(5876)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Dolce Acqua, Cesana Torinese e Pigna

Con decreto interministeriale 30 settembre 1985, n. 239, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Caverna F.» in località «La Colla» di Dolce Acqua (Imperia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio di mappa n. 14, partita 4462 (catasto terreni), particelle 1128 e 1142, per una superficie complessiva di mq 2744 con sottostante caverna in galleria per una superficie coperta di circa mq 170.

Con decreto interministeriale 30 settembre 1985, n. 240, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex Forte Champlas Seguin con annesse due batterie esterne riportato nel catasto del comune censuario di Cesana Torinese (Torino) al foglio n. 9, mappale *B*, della superficie complessiva di mq 63.925.

Con decreto interministeriale 30 settembre 1985, n. 241, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ruderi di fabbricati militari» riportato nel catasto del comune censuario di Pigna (Imperia) al foglio di mappa n. 19, particelle 269, 270 e 271, per una superficie complessiva di mq 282.

(5909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.S.I. - Protezione anticorrosiva sud Italia di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coi. Ter - Tecnolegno di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.S.T.M. di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.T. di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Turbo sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.S.I. - Protezione anticorrosiva sud Italia di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilati sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 30 aprile 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cima sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.C. - Industria manutenzione capannoni di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coi. Ter - Tecnolegno di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.S.T.M. di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.T. di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Turbo sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cima sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.C. - Industria manutenzione capannoni di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(5911)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Costituzione dell'ufficio commissariale al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilità e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente « Ferrovie dello Stato ».

Con decreto del Ministro dei trasporti, n. 106/T del 2 ottobre 1985, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, è stato costituito l'ufficio commissariale previsto dallo art. 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilità e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente « Ferrovie dello Stato ».

(5989)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento della esecuzione delle ricerche afferenti al Programma nazionale di ricerca per la microelettronica

Con decreto ministeriale 26 settembre 1985 è disposto l'affidamento della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983) ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la microelettronica con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/1982, ai seguenti soggetti:

Tema 1 - Tecnologie e architetture per circuiti integrati con definizione dell'ordine di 2 micron:

S.G.S. - ATES Componenti elettronici S.p.a. - Catania;

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in due anni;

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 65.718 milioni di lire.

Tema 2 - Tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto:

Consorzio per la ricerca sui semiconduttori composti - C.R.S.C. Roma;

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quattro anni;

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 30.635 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 46/1982, i contratti di cui sopra.

(5988)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di componenti della commissione elettorale centrale e di talune commissioni elettorali circoscrizionali per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

Con decreto presidenziale 9 ottobre 1985:

il direttore capo di revisione (r.e.) Musone Asole Vera è stato nominato componente della commissione elettorale centrale, in sostituzione del direttore di revisione Potenzi Cataldo;

il primo dirigente Papale Salvatore è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, in sostituzione del primo dirigente Sarti Manetti Maria;

il segretario Giorgilli Marrone Marlena è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, in sostituzione del segretario principale De Nardo Bruno;

il primo dirigente Rocchetti Vittoria è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo, in sostituzione del primo dirigente De Conciliis Ugo.

(5912)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 1° ottobre 1985, n. **16.**

Dichiarazione di raccolta uve e produzione vino campagna 1985-86.

Ai signori prefetti della Repubblica
Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - Direzione generale finanza locale
Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni
Agli assessorati dell'agricoltura delle province di Trento e Bolzano
Ai commissari di Governo delle regioni
Agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi
Agli organi periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste
Alla Direzione generale della produzione agricola
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Alla Direzione generale della tutela - Divisione VI - Divisione X
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.
Alle associazioni di categoria
Alla Centrale cantine cooperative - Riforma fondiaria
All'Istituto vite e vino
Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee

Con regolamento CEE n. 2391/85 del 19 agosto 1985 della commissione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 225 del 23 agosto 1985, è stato ulteriormente modificato il regolamento n. 2102/84 del 13 luglio 1984 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo.

Per quanto riguarda le norme relative alla dichiarazione delle giacenze di fine campagna, nulla è cambiato rispetto a quanto contenuto nel citato regolamento CEE n. 2102/84.

Significative modifiche sono state, invece, introdotte per quanto riguarda le dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino.

Dette modifiche — suggerite dall'esperienza maturata nel corso dell'ultimo anno di applicazione — si propongono di rendere più chiara la normativa e più agevole e comprensibile la compilazione dei relativi modelli; di consentire una migliore utilizzazione dei dati sul piano statistico ed, infine, di permettere riscontri ed accertamenti in relazione alla crescente e pressante esigenza di una migliore gestione del mercato vitivinicolo.

E' ormai noto a tutti che le finalità della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino vanno al di là di quella che è la semplice conoscenza di dati statistici. Esse, infatti, perseguono anche altri obiettivi, tra i quali emerge, per importanza, quello relativo alla conoscenza della resa/ettaro, espressa in hl di vino per ogni ettaro di vigneto in produzione, necessaria per rendere possibile una equa ripartizione dell'onere della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento di base vitivinicolo n. 337/79.

Allo scopo di rendere più agevole la compilazione delle due dichiarazioni (di raccolta e di produzione) da parte degli obbligati, è stato predisposto, per la campagna 1985-86, un modello a quattro facciate, destinato a raccogliere:

1) nella prima facciata o frontespizio:

sezione a) le informazioni relative al dichiarante;

quadro A) dichiarazione di raccolta delle uve;

sezione b) le informazioni relative alla superficie viticola;

sezione c) le informazioni relative alla raccolta delle uve;

sezione d) le informazioni relative ai prodotti ceduti;

2) nella seconda facciata: le ulteriori informazioni relative ai prodotti ceduti;

3) nella terza facciata:

quadro B) dichiarazione di produzione;

sezione e) le informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti oggetto della dichiarazione;

sezione f) le informazioni relative al dichiarante;

sezione g) le informazioni relative al vino ottenuto ed ai prodotti diversi dal vino detenuti;

4) nella quarta ed ultima facciata: le avvertenze di carattere generale per la compilazione del modello. Nella copia riservata al produttore compilatore la quarta facciata funge, invece, da registro di carico e scarico.

Il modello di cui sopra, contiene, al suo interno, il modulo « fornitori » da allegare al quadro *B*) (dichiarazione di produzione) e la guida per la compilazione.

Ulteriore innovazione introdotta nei modelli (quadro *A*, sezione *b*) è costituita dalla richiesta dei riferimenti catastali relativi ai vigneti in produzione (foglio e particella). Tali dati rivestono la massima importanza in vista della realizzazione dello schedario viticolo deciso (come è noto) in sede comunitaria con regolamento CEE n. 775/85 del 26 marzo 1985.

Si precisa, al riguardo, che per ciascun appezzamento di terreno vitato (vigneto), vanno indicati la superficie totale realmente in produzione e i riferimenti catastali relativi alla sola particella con maggiore estensione.

I) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve* (*quadro A*).

Sono tenuti alla compilazione e presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve le persone fisiche o giuridiche o associazioni di dette persone (denominate « produttori ») che hanno prodotto uve nel corso della campagna 1985-86.

Sono, tuttavia, dispensati dalla dichiarazione di raccolta e, quindi, anche da quella di produzione, i « produttori » che destinano la totalità delle uve da loro raccolte ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione (consumo allo stato fresco, alla essiccazione, alla produzione di succhi d'uva e di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati, ecc.). I produttori di uve che destinano alla vinificazione anche una sola parte di esse, sono però tenuti alla dichiarazione di raccolta per la totalità delle uve raccolte.

Queste disposizioni costituiscono una novità e obbligano il « produttore » ad indicare nella propria dichiarazione di raccolta, oltre ai quantitativi di uva destinati a vino o a prodotti a monte del vino (mosti, ecc.), anche quelli eventualmente destinati al consumo fresco, a uve secche, a succhi d'uva, a mosti concentrati, a mosti concentrati rettificati, ecc., anche se trattasi di uve da mensa.

Il motivo di tale impostazione deriva dalla necessità di verificare l'esattezza della indicazione della resa tenuto conto che la resa stessa va riferita alla totalità dell'uva raccolta, espressa in ettolitri di vino, ottenuta da un ettaro di superficie di vigneto indipendentemente dalla sua destinazione.

Sono ancora esonerati dall'obbligo della dichiarazione di raccolta i « produttori » la cui azienda ha una superficie inferiore alle dieci are di vigneto in produzione, a condizione che la relativa produzione, sia in uva che in mosto o vino, non formi oggetto, neppure in parte, di commercializzazione.

Sono, infine, esonerati dall'obbligo della dichiarazione di raccolta coloro che trasformano direttamente la totalità del loro raccolto di uva in vino per i quali vige solo l'obbligo della dichiarazione di produzione.

A partire dalla campagna 1985-86, a differenza di quanto previsto per le precedenti campagne, saranno soggetti all'obbligo della dichiarazione di raccolta anche i « produttori » associati aderenti ad una cantina cooperativa o ad una associazione che consegnano la totalità del loro raccolto ai suddetti organismi.

Per quanto riguarda la determinazione della resa dell'uva in vino, ai fini del calcolo della resa/ettaro che, come si è detto, deve essere espressa in ettolitri di vino, si precisa che con il decreto ministeriale in corso di pubblicazione è stabilito che venga utilizzato il coefficiente corrispondente alla media delle normali rese constatate nella stessa zona di produzione.

Le rese delle uve in vino, per quanto riguarda i vini DOC e DOCG non potranno superare quelle previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

II) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola (quadro B).*

Sono tenuti all'obbligo della compilazione e presentazione della dichiarazione di produzione tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, nonché le cantine cooperative di vinificazione che, nel corso della campagna vitivinicola 1985-86, hanno prodotto vino oppure detengono, alla data dell'8 dicembre 1985, uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione è quello ottenuto dalla vinificazione delle uve e/o dei prodotti a monte del vino dall'inizio della campagna ma non più tardi dalla data dell'8 dicembre.

Sono, tuttavia, escluse dalla compilazione e presentazione della dichiarazione di produzione le persone fisiche o giuridiche o associazioni di dette persone che:

ottengono vino da uve provenienti da vigneti della propria azienda i quali, complessivamente, non superano le 10 are di superficie e che, comunque, non commercializzano, sotto qualsiasi forma, il prodotto stesso;

ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato.

Si precisa che tanto nella dichiarazione di raccolta quanto in quella di produzione, i quantitativi di uva, mosti di uva, mosti di uva parzialmente fermentati e i vini nuovi ancora in fermentazione, vanno espressi in ettolitri di vino mentre i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati vanno espressi, rispettivamente, in ettolitri di mosti concentrati ed in ettolitri di mosti concentrati rettificati.

Corre l'obbligo di segnalare che a partire da questa campagna, la produzione di vino, in sede di compilazione del quadro *B* (dichiarazione di produzione), va espressa in ettolitri di vino feccioso e non già di vino sfecciato come è stato finora richiesto. Questo criterio, ovviamente, dovrà valere sia per quanto riguarda i vini da tavola che i vini DOC, DOCG e quelli ottenuti da uve da mensa.

Resta inteso che ai fini dell'applicazione delle diverse misure comunitarie, obbligatorie e non, il volume di vino che risulterà dalle dichiarazioni di produzione sarà ridotto del volume corrispondente alle fecce contenute nel vino stesso.

Qualora i « produttori » si avvalgano dei moderni procedimenti di vinificazione (centrifugazione, filtrazione) i volumi di vino da dichiarare saranno quelli del vino sfecciato aumentato del volume (in ettolitri) delle fecce cui gli stessi hanno dato luogo.

Si segnala, infine, che a partire da quest'anno, i maggiori volumi di vino ottenuti dall'impiego di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati nella vinificazione dovranno comunque essere dichiarati quale che sia la data di produzione degli stessi. E' una modifica questa che il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno introdurre allo scopo di semplificare la dichiarazione di produzione; in conseguenza non sarà più necessario conoscere l'annata di produzione del mosto concentrato o del mosto concentrato rettificato impiegato nella vinificazione.

III) *Determinazione ed indicazione della resa/ettaro.*

Data l'importanza che l'indicazione della resa/ettaro riveste nelle dichiarazioni di raccolta e di produzione ed atteso che l'esperienza ha messo in evidenza differenti interpretazioni del concetto di resa e, dunque, della sua determinazione, si ritiene opportuno approfondire l'argomento e fornire dettagliate notizie al riguardo.

Il concetto di resa, come già anticipato al precedente punto I), trova la sua base giuridica nell'art. 11 (modificato), par. 2 del regolamento n. 2102/84 del 13 luglio 1984, ove è precisato che la resa in vino di un vigneto è determinata dal rapporto tra superficie del vigneto e quantità totale di uva in esso raccolta, espressa in hl di vino, quale che sia la destinazione ad essa riservata. Un esempio: poniamo il caso che da un ettaro di vigneto si raccolga un quantitativo di uve corrispondente a 100 ettolitri di vino del quale solo la metà viene destinata alla vinificazione mentre l'altra metà viene destinata al consumo fresco o alla produzione di succhi oppure alla produzione di mosti concentrati ecc.; non v'è dubbio che in tale ipotesi la resa da attribuire ai 50 hl di vino prodotti sarà di 100 hl/ha. Lo stesso criterio deve valere anche nella determinazione della resa da attribuire alle uve destinate a dare vini DOC e DOCG e a quelle a duplice attitudine delle province di Chieti e di Latina. Chiaro, dunque, che nei confronti dei superi delle uve per vini DOC e DOCG, destinate alla produzione di vino da tavola, la resa sarà quella ottenuta dal rapporto tra il quantitativo complessivo di uva ottenuto, espresso in hl di vino e la superficie di vigneto dal quale le uve in causa sono state raccolte.

Allo scopo di evitare errate interpretazioni nella determinazione della resa media unica o di cantina che deve essere indicata nel quadro *B*, si ribadisce che nel caso di vinificazione promiscua vale a dire di diversa provenienza e resa — è il caso dei vinificatori associati o, comunque, dei vinificatori di uva di diversa provenienza — la resa media/ha dovrà scaturire dalla resa media ponderata delle diverse partite di uva dalle quali sono stati ottenuti i prodotti impiegati.

Si ribadisce che i mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati non hanno alcun ruolo nella determinazione della resa in quanto acquisiscono la resa dei vini cui vanno ad aggiungersi, vuoi per aumentare il grado alcoolico che come dolcificante. Un altro esempio: se a 100 litri di vino, con una resa di 150 hl/ha, si aggiungono 6 litri di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato, si avranno alla fine 106 litri di vino con una resa/ha di 150 hl. In conseguenza non ha alcun significato l'indicazione della resa/ha dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati.

Qualora la vinificazione abbia avuto luogo con uve di diversa provenienza (proprie, cedute od acquistate; bianche, rosse; da diversi vigneti della stessa azienda) e aventi diverse rese/ha, la resa media ponderata, si determina mediante il rapporto tra la somma dei quantitativi prodotti e la somma delle superfici di origine, per cui:

$$Rmp = \frac{P1 + P2 + P3 + \ldots \ldots Pn}{s1 + s2 + s3 + \ldots \ldots sn}$$

dove

Rmp = resa media ponderata

P = produzione (espressa in hl di vino)

s = superficie di origine, eventualmente ricavata dal rapporto tra volume del prodotto in causa e la resa relativa

Le rese medie ponderate devono essere calcolate distintamente per il:

vino da tavola (che sarà unica per i due tipi « con o senza indicazione geografica »);

vino DOC e DOCG;

vino da uve da mensa.

Le persone fisiche o giuridiche o associazioni di dette persone che acquistano prodotti a monte del vino per elaborarli essi stessi o per cederli come tali per la vinificazione devono: farsi rilasciare per iscritto, prima dell'8 dicembre 1985, dai venditori dei prodotti a monte del vino, i dati necessari per la compilazione della dichiarazione di produzione ed, in particolare, quello relativo alla resa per ettaro, espressa in ettolitri di vino. Tali dati possono essere forniti eventualmente anche mediante il documento di accompagnamento VA1 nel qual caso dovrà essere indicato nella casella 23 la resa ettaro espressa in ettolitri di vino.

Nella oggettiva impossibilità di indicare, al momento della cessione dei prodotti stessi, la relativa resa/ha, il cedente dovrà farsi carico di comunicarla al destinatario vinificatore almeno sette giorni prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di produzione, vale a dire, entro l'8 dicembre 1985.

IV) *Termine e luogo di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione.*

Poiché le due dichiarazioni in questione sono contenute, come s'è detto, in un unico documento, è ovvio che debbano essere presentate contemporaneamente.

Si sottolinea che dette dichiarazioni debbano comunque essere presentate entro il 15 dicembre 1985.

Si ribadisce, a scopo di maggior chiarezza, che la « dichiarazione di produzione » è destinata a raccogliere i dati relativi alla produzione del vino ottenuto fino all'8 dicembre della campagna in causa (sia esso presente o meno nella propria cantina al momento della dichiarazione) nonché di quelli relativi ai prodotti a monte del vino (uve destinate alla vinificazione, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti) di produzione 1985-86 e detenuti alla stessa data dell'8 dicembre 1985.

Il legislatore comunitario ha previsto la possibilità che la dichiarazione dei prodotti a monte del vino detenuti, sia riferita alla reale situazione esistente ad una data stabilita allo scopo di eliminare la possibilità, già verificatasi, che uno stesso prodotto a monte del vino possa essere dichiarato più volte da più produttori.

Le dichiarazioni di raccolta e di produzione vanno presentate in cinque copie, al comune nel cui territorio ricade l'impianto ove ha avuto luogo la trasformazione delle uve.

Qualora il soggetto all'obbligo sia tenuto alla sola compilazione del quadro *A* il documento, sempre in cinque copie, deve essere presentato presso il comune nel cui territorio sono ubicati il vigneto o i vigneti. Nel caso in cui i vigneti che hanno dato le uve oggetto della dichiarazione siano dislocati in più comuni di una medesima provincia il documento deve essere presentato al comune nel quale la superficie vitata in produzione è prevalente.

Qualora, invece, i vigneti siano ubicati in comuni di diverse province, devono essere presentate distinte dichiarazioni in ognuna delle province interessate: nell'ambito di ciascuna provincia deve essere presentata presso il comune ove la superficie del vigneto in produzione è prevalente.

Le cinque copie del documento di che trattasi, una volta presentate al comune interessato, saranno poi destinate con il visto, per ricevuta, dal comune stesso:

l'originale, al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale tutela divisione I - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

al Servizio repressione frodi competente per territorio;

all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;

al comune che le riceve;

al produttore-presentatore del documento.

Questo Ministero, allo scopo di poter corrispondere tempestivamente agli obblighi comunitari, confida che le prefetture diano puntuali ed opportune disposizioni affinché i comuni interessati trasmettano al Ministero medesimo gli originali del documento contenente la o le dichiarazioni a mano a mano che gli stessi pervengono al comune e, comunque, non oltre il 24 dicembre 1985, come stabilito nel decreto ministeriale in corso di emanazione.

V) *Sanzioni a carico degli inadempienti.*

Si ricorda ancora una volta che il produttore che non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione o delle dichiarazioni in questione o che le presenti infedeli o incomplete, viene automaticamente escluso da ogni beneficio comunitario previsto — a favore dei produttori vitivinicoli — a sostegno del mercato del vino (articoli 7, 10, 11, 12-*bis*, 14, 14-*bis*, 15 del regolamento CEE n. 337/79).

In proposito si precisa che tale esclusione si riferisce a tutti gli interventi relativi alla successiva campagna e a quelli decisi nella campagna in corso dopo la data ultima per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione (vale a dire dopo il 15 dicembre 1985). Inoltre, il produttore medesimo, è soggetto all'applicazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, modificato dall'art. 113 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, che prevede una ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Si invitano i destinatari della presente ed, in particolare, le organizzazioni di categoria, a dare tutta la loro collaborazione e assistenza nella divulgazione delle notizie e nella compilazione dei modelli.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, destinatari delle dichiarazioni di raccolta e di produzione, sulla necessità di effettuare scrupolosi e sistematici controlli sia per accertare che gli operatori interessati abbiano adempiuto agli obblighi loro incombenti sia per verificare l'attendibilità dei dati contenuti nelle dichiarazioni le quali, come è noto, costituiscono il presupposto fondamentale per una corretta gestione del mercato vitivinicolo.

Gli istituti stessi avranno cura, se del caso, di sollecitare anche la collaborazione degli organi di polizia, della guardia di finanza, dei nuclei antisofisticazione (NAS) nonché, ove esistenti, dei corpi ispettivi istituiti dalle regioni per il controllo nel settore agro-alimentare.

Il Ministro: PANDOLFI

AVVERTENZA. — In questa stessa *Gazzetta* è pubblicato il decreto ministeriale sui termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

(5843)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, anno 1985

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi, per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente l'obbligo, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, di rimanere in servizio per un periodo di anni sei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, numero 642, e successive modificazioni, relative alla disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il trentaduesimo anno di età alla data del presente decreto. Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

4) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

5) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

Per tutti gli altri concorrenti l'idoneità fisica e psico-attitudinale, sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale.

6) I candidati che siano militari dell'Aeronautica militare (ufficiali, sottufficiali e graduati, specialisti in servizio), per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che siano stati giudicati dalle competenti autorità, non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modulo allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 3000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

b) certificati dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla pretura e dalla procura della Repubblica);

c) stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare);

copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo non dell'Aeronautica militare, per gli avieri in congedo e per i candidati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato il servizio militare);

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco (per i candidati che per qualsiasi motivo non fossero stati arruolati dal consiglio di leva);

d) dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (per i soli ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio, vedasi allegato 2).

I documenti di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere rilasciati in data non anteriore a mesi tre dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I comandi di appartenenza dei militari in servizio ed i comandi di regione aerea, rispettivamente competenti a ricevere la copia della domanda di partecipazione al concorso dei militari in servizio o degli ufficiali in congedo, dovranno trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione, entro quindici giorni dalla data di scadenza del concorso i seguenti documenti:

libretto personale o fotocopia autenticata di tutta la documentazione caratteristica chiusa alla data di scadenza del presente bando, con la seguente motivazione: «Per partecipazione al concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo»;

parte 1ª del libretto personale aggiornata e la parte 3ª (indice dei modelli 3 Aeronautica militare) per gli ufficiali o fotocopie autenticate delle stesse;

relazione conforme all'allegato 3 del bando di concorso;

fotocopia autenticata del foglio matricolare (secondo esemplare) — relativo ai sottufficiali — aggiornato alla data di scadenza del presente bando.

Per gli ufficiali in congedo, gli stati di servizio saranno acquisiti d'ufficio.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

gli eventuali precedenti penali;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militari di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di assumere, in caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. del Corpo sanitario aeronautico, l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data del decreto di nomina, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 912;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Le successive eventuali variazioni dovranno essere notificate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, mediante lettera raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in due prove orali obbligatorie secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Prova scritta obbligatoria:

prova di patologia speciale medica ovvero patologia speciale chirurgica.

Prove orali obbligatorie:

prova teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

prova teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

La prova scritta di esame avrà luogo il giorno 13 *febbraio* 1986, *alle ore* 8, *presso l'Accademia aeronautica, via Domitiana, Pozzuoli (Napoli).*

In caso di modifica del giorno o/e della sede d'esame, sarà data diretta comunicazione in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove di esame indossando l'uniforme ordinaria.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

I candidati ammessi alle prove orali obbligatorie che abbiano riportato, in una di esse, una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria, nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

Tutti i concorrenti risultati in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando, utili ai fini della formazione della graduatoria di merito:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con la indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle Università (certificati rilasciati dalle Università o copia autentica di essi);

d) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

e) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

f) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 6;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coefficiente 4;

b) il punteggio per i titoli, fino ad un massimo di 30 punti, da assegnare secondo i sottonotati criteri:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

fino a 4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo, secondo il grado ed il tipo di brevetto;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione, rilasciati dalle Università, ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

attestati favorevoli di esiti di pubblici concorsi, massimo 5 punti;

certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla procura e dalla pretura);

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato né tale certificato né il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7, dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali in s.p. nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi:

dichiarazione (in carta semplice), da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici;

dichiarazione di assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice), come da allegato 3.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in s.p.e.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1985
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 185

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che, a tal fine, si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) Esami orali di clinica medica e clinica chirurgica.

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà, quindi, il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e sulle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, degli organi della vista e dell'udito ecc., nonché sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;

apparecchiature d'urgenza delle fratture;

tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;

lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;

generalità sulle legature delle arterie;

trasfusioni di sangue, di plasma (tecnica);

tamponamento delle fosse nasali;

tracheotomia;

puntura della vescica;

cateterismo uretro-vescicale;

primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;

trattamento immediato delle ustioni;

trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;

lavanda gastrica;

rianimazione (metodi e strumentario);

iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);

anestesia locale per infiltrazione;

anestesia generale per inalazione;

anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

ALLEGATO 2

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(carta semplice)

Il (1) . . . . nato a . . . . provincia di (. .) il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna (2) è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . lì . . . . .
(data)

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

. . . .

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, matricola, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) La visita medica deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO 3

. . . .
(Timbro dell'ente)

RELAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO

(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) Il (1) . . . .

b) Incorporato nell'Aeronautica militare in data . . . . . in qualità di: . . . .

1. SERVIZI PRESTATI DAL CANDIDATO IN QUALITÀ DI UFFICIALE, SOTTUFFICIALE E GRADUATO SPECIALISTA DELL'AERONAUTICA MILITARE (2) . . . .

2. QUALITÀ FISICHE, MORALI, DI CARATTERE, PROFESSIONALI, CULTURALI, INTELLETTUALI (3):

a) *Qualità fisiche, morali e di carattere*:

Prestanza e portamento . . . .
Salute . . . .
Resistenza fisica . . .
Energia . . .
Decisione . . . .
Iniziativa . . .
Costanza e perseveranza . . . . .
Fiducia e sicurezza in se stesso . . .
Autocontrollo . . . .
Spirito critico
Tatto .
Amor proprio . . .
Dignità personale . . . . . .
Sincerità . . . .
Lealtà . .
Rettitudine
Riservatezza . . . . . .
Comportamento nella vita privata . . .

b) *Qualità culturali ed intellettuali*:

Memoria . . .
Patrimonio culturale . . . . . .
Capacità di espressione scritta . . . . .
Capacità di espressione orale . .
Buon senso . . . .

c) *Qualità professionali*:

Preparazione tecnico-professionale .
Capacità amministrativa . .
Cura del materiale . . . .
Esecuzione degli ordini .
Atteggiamento verso i superiori . . .
Atteggiamento verso i colleghi . . .
Atteggiamento verso gli inferiori . . .
Senso del dovere . .
Senso della responsabilità . . . . .
Senso della disciplina . . . .

3. RENDIMENTO FORNITO DAL CANDIDATO (4) . . .
. . . .
. . . .
. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato (5):
. . . .

. . . . lì . . . . .
(data)

Il compilatore
. . . .
(Timbro e firma del compilatore)

(Timbro tondo)

Vista la suesposta relazione giudico il candidato (6) . . .
. . . .
. . . .

. . . . lì . . . . .
(data)

Il 1° revisore
. . . .
(Timbro e firma del 1° revisore)

Il 2° revisore
. . . .
(Timbro e firma del 2° revisore o comandante di Corpo)

---

(1) Indicare il grado, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.

(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

ALLEGATO 4

(in carta semplice)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dott. . . . . . . nato a . . . . in data . . . . . . in conformità di quanto prescritto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 912, dichiara di assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

(5848)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale medica veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bologna.

(5883)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria, usciere (seconda qualifica funzionale), delle università e degli istituti di istruzione universitaria per sedici posti presso l'Università degli studi di Bari.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5884)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di strade e trasporti . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di strade e trasporti - facoltà di ingegneria - Monte d'Ago - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 11 novembre 1985;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 12 novembre 1985;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 13 novembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(5885)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università della Tuscia in Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (terza qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria per due posti presso l'Università degli studi della Tuscia in Viterbo.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, via S. G. Decollato - Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia in Viterbo.

(5886)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria per trenta posti presso l'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare. Saranno altresì ammessi al concorso i candidati che, pur non essendo in possesso del titolo di studio prestabilito, hanno conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5887)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (seconda qualifica funzionale) per la seguente qualifica di mestiere: preparatore di laboratorio in genere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di igiene mentale . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5882)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di aiuto del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
due posti di aiuto di nefrologia e dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

(5930)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di direttore sanitario igiene e organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di primario ospedaliero anatomia ed istologia patologica;
un posto di primario ospedaliero medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Vercelli.

(5928)

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario endocrinologo presso l'unità sanitaria locale n. 5

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, ad un posto di primario endocrinologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Urbino (Pesaro).

(5927)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di operatore tecnico (addetto ai servizi di lavanderia e guardaroba);
un posto di operatore tecnico (cuoco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

(5929)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di tecnico di radiologia;
diciotto posti di infermiere/a professionale;
terapista della riabilitazione: riduzione dei posti da tre ad uno;
tecnico di laboratorio: riduzione dei posti da due ad uno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente presso l'ospedale di Luino (Varese).

(5922)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(5924)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di primario - U.O. ostetricia e ginecologia;
un posto di primario - U.O. otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - U.O. neuroradiologia;
tre posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore - terapisti della riabilitazione;
due posti di operatore professionale di 1ª categoria - personale di vigilanza ed ispezione - un perito chimico ed un perito industriale (specializzazione elettronico od elettrotecnico);
due posti di assistente sanitaria visitatrice;
otto posti di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. presso gli spedali riuniti di Livorno.

(5923)

Errata-corrige al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 224 del 23 settembre 1985).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 6829 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « un posto di medicina generale; », leggasi: « un posto *di primario* di medicina generale; ».

(5975)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di rettifica al comunicato riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 32. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 230 del 30 settembre 1985).

Nel comunicato relativo ai concorsi citati in epigrafe, riportato alla pag. 7022 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *un* posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia », leggasi: « *due* posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale.

(5961)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alta Valsugana

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alta Valsugana, a:

dodici posti di operatore professionale collaboratore, infermiere professionale;
tre posti di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore professionale collaboratore, logopedista;
tre posti di operatore tecnico, autista addetto al servizio trasporto infermi;
un posto di operatore tecnico - caldaista;
un posto di operatore tecnico - autista meccanico;
un posto di operatore tecnico - barbiere;
quattro posti di operatore tecnico - sarto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pergine Valsugana (Trento).

(5931)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 243 del 15 ottobre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, per l'assunzione di ventidue laureati in ingegneria nucleare.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221